

REGIONE VENETO

Provincia di Treviso



Città di
Montebelluna



Comune di Crocetta
del Montello



Comune di Volpago
del Montello



Comune di Giavera
del Montello

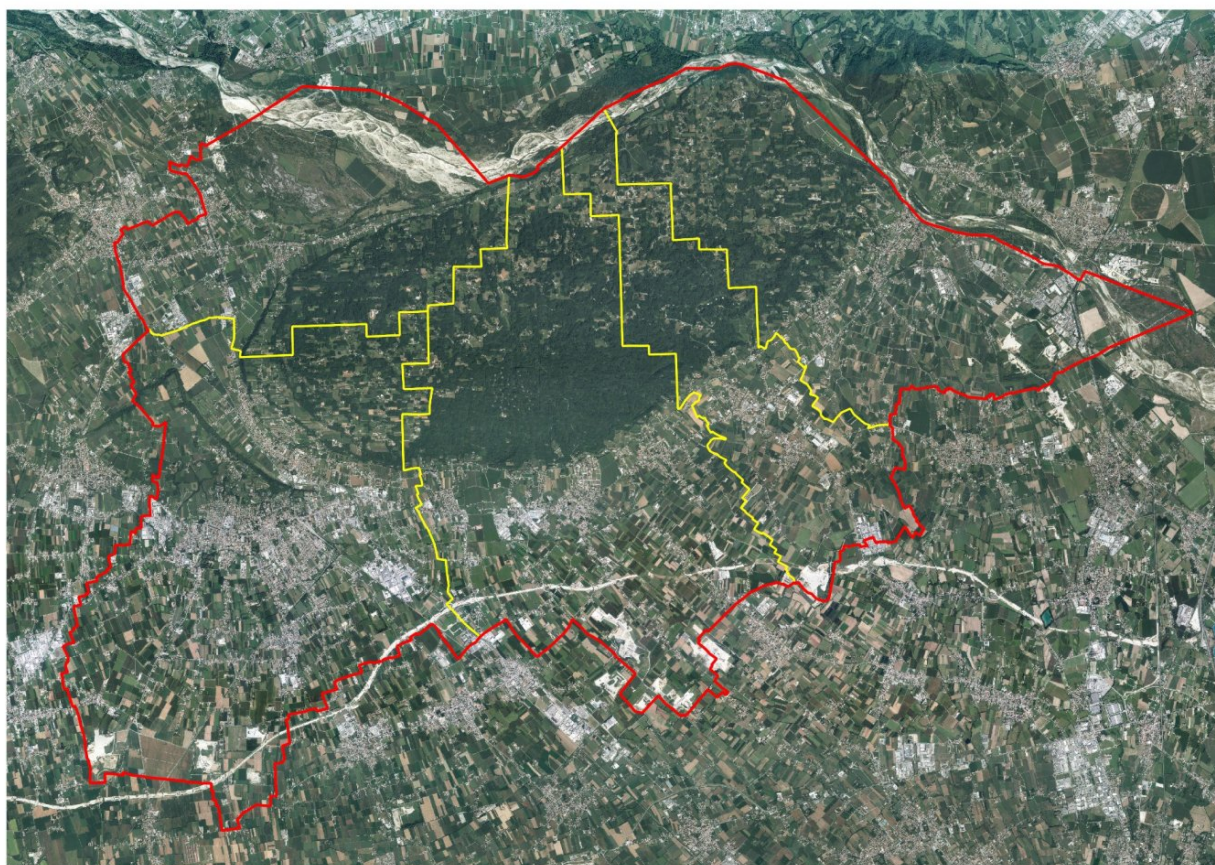


Comune di Nervesa
della Battaglia

REGOLAMENTO INTERCOMUNALE PER L'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1082 del 30 luglio 2019

Comune di Crocetta del Montello



REGOLAMENTO INTERCOMUNALE PER L'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Art. 1 - Utilizzo e campo di applicazione dei prodotti fitosanitari

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari e le prescrizioni riportate in etichetta da ciascun prodotto fitosanitario, l'impiego dei prodotti fitosanitari, per scopi produttivi e non, è soggetto ad ogni precauzione per assicurare la pubblica e la propria incolumità, evitare la contaminazione delle aree pubbliche e private, danni agli animali e alle risorse ambientali.
2. Il presente Regolamento intercomunale si applica nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, nelle aree adiacenti ad esse.
3. Il Regolamento intercomunale si prefigge l'obiettivo di conciliare la difesa fitosanitaria, con le esigenze di tutela della salute pubblica, di protezione della popolazione esposta al rischio di contaminazione da prodotti fitosanitari e di salvaguardare l'ambiente e le sue risorse.
4. I riferimenti normativi principali del presente Regolamento sono rappresentati dal D.Lgs. n. 150/2012 e dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), di cui al Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014.
5. Obiettivo del Regolamento è il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e la loro scrupolosa limitazione nell'ambito dell'intero territorio comunale ed in particolare nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. Le Amministrazioni comunali a tale scopo, anoteranno nel "Registro web dei trattamenti" i prodotti fitosanitari utilizzati direttamente. Adeguate informazioni sui trattamenti effettuati relativamente alle singole annualità, saranno pubblicate sul sito web dell'Amministrazione trasparente comunale.
6. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento intercomunale gli interventi eseguiti dall'Autorità sanitaria finalizzati alla tutela della salute pubblica, quali disinfezione, derattizzazione e simili.

Art. 2 - Definizioni

1. **Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili:** l'insieme di tutte le aree pubbliche o private, collocate in ambiente urbano o extraurbano, destinate alla fruizione o all'utilizzo da parte della collettività. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, sono considerate tutte le aree verdi ad uso pubblico e quelle private aperte al pubblico, nonché quelle frequentate da gruppi vulnerabili (come definiti al successivo punto 13), indipendentemente dalla specifica destinazione ed utilizzazione. Sono pertanto ricomprese, le seguenti destinazioni:
 - a. aree a verde (*spazi a verde, prevalentemente erbaceo, non attrezzato e strutturato, solitamente posti in prossimità di viabilità*);
 - b. aree ricreative (*aree con finalità principalmente di svago: aree per sagre, feste, manifestazioni, aree pic-nic, aree di pesca sportiva, campi di volo, ecc.*);
 - c. aree cimiteriali e loro aree di servizio;
 - d. aree di interesse storico artistico (*spazi a verde pertinenti a strutture museali*

ospitati da strutture di interesse architettonico, ville, ecc.);

- e. aree verdi in prossimità di strutture con anziani *(comprende tutte le aree verdi più o meno strutturate pertinenti a strutture residenziali per anziani, case di riposo, centri diurni, ecc.);*
- f. aree verdi in prossimità di strutture sanitarie;
- g. aree verdi in prossimità di strutture sportive *(poste in contiguità a impianti sportivi con strutture al coperto quali palestre, piscine, campi da tennis, ecc.);*
- h. campi e spazi sportivi all'aperto *(comprendono non solo i campi da calcio ma anche le superfici non verdi per sport all'aperto);*
- i. cortili e/o aree verdi presso plessi scolastici *(rappresentano gli spazi pertinenti al plesso scolastico dotati di una consistenza significativa);*
- j. giardini privati aperti al pubblico *(spazi verdi privati di fruizione pubblica);*
- k. giardini pubblici *(spazi verdi strutturati, con vegetazione arborea e/o arbustiva, attrezzati e non, di fruizione pubblica);*
- l. orti solidali e orti urbani *(si intendono spazi verdi di dimensione variabile e generalmente di proprietà comunale che vengono affidati in comodato d'uso a cittadini o associazioni per la produzione di erbe aromatiche, verdura, fiori);*
- m. parchi gioco per bambini *(comprendono spazi a verde e non attrezzati per giochi, solitamente non posti in prossimità di plessi scolastici);*
- n. parchi urbani *(spazi a verde di maggior interesse storico e vegetazionale, di fruizione pubblica);*
- o. verde di rispetto di attrezzature e impianti *(spazi a verde, anche non strutturati, pertinenti a impianti con possibile affluenza di pubblico: centri raccolta rifiuti, derivazione idrica, depurazione, ecc.);*
- p. verde ornamentale e ambientale *(verde di arredo posto perlopiù a fregio della viabilità o di aree a parcheggio pubblico);*
- q. verde pubblico a protezione della viabilità *(fasce arboreo-arbustive a protezione della viabilità di accesso a strutture di interesse pubblico, come impianti sportivi, spazi ricreativi all'aperto, ecc.).*

2. Siti altamente sensibili: trattasi di una sottocategoria di aree comprese tra le "Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili" caratterizzate dalla presenza di strutture collettive, incluse le loro pertinenze, frequentate in maniera continuativa e prolungata, per l'intero anno o per uno o più periodi dell'anno, da soggetti in età evolutiva (0-17 anni), cui si aggiungono anche quelle frequentate da soggetti di maggiore età egualmente fragili per deficit fisici psichici, motori, ecc., che costituiscono un sottogruppo di popolazione particolarmente vulnerabile ai possibili effetti sulla salute dei prodotti fitosanitari. Sono pertanto ricomprese le seguenti destinazioni:

- a. Asili nido,
- b. Scuole d'infanzia,
- c. Scuole primarie,
- d. Scuole secondarie di I grado,
- e. Scuole secondarie di II grado,
- f. Centri parrocchiali,

g. Comunità educative, riabilitative e terapeutiche (per minori e non).

3. **Popolazione interessata:** (D.Lgs n. 150/2012, art. 3, comma 1)) le persone residenti o domiciliate all'interno e in prossimità delle aree in cui vengono effettuati i trattamenti con prodotti fitosanitari.

4. **Area omogenea intercomunale:** ai fini del presente Regolamento si intendono i territori comunali limitrofi, caratterizzati da uno specifico tessuto agricolo produttivo e da aspetti comuni sotto il profilo ambientale (clima, suolo, morfologia) e antropico (paesaggio, tradizioni, storia, cultura), che presentano un determinato settore produttivo agricolo quale punto di forza (es. DOC - Denominazione di Origine Controllata e DOP - Denominazione di Origine Protetta).

5. **Ambiente urbano:** ai fini del presente Regolamento si identifica con l'insieme delle aree edificate con continuità avente carattere urbano per la presenza di tessuti edilizi, manufatti, strade, infrastrutture, servizi, esercizi pubblici, dotazioni ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Ricomprende gli insediamenti a destinazione residenziale, industriale, artigianale, commerciale, direzionale e a servizi, individuati negli strumenti urbanistici generali come zone territoriali omogenee diverse dalle zone agricole "E". Per il principio di precauzione, le aree di trasformazione non attuate poste all'interno, o circondate in gran parte, da tessuto edificato, sono ricomprese in tale ambito.

6. **Aree di protezione:** tutte le zone confinanti con le aree oggetto di trattamento con prodotti fitosanitari che devono essere preservate dalla contaminazione, quali corsi d'acqua, strade di proprietà pubblica o di pubblico passaggio e aree ed edifici pubblici e/o privati.

7. **Zone di tutela assoluta** (D.Lgs n. 152/2006, art. 94): le aree immediatamente circostanti le captazioni o derivazioni delle acque destinate al consumo umano; in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, devono avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, devono essere adeguatamente protette, e devono essere adibite esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

8. **Zone di rispetto** (D.Lgs n. 152/2006, art. 94): le porzioni di territorio circostanti le zone di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso, tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica. In tali zone sono vietati:

- a. stoccaggio di concimi chimici, fertilizzanti (che comprendono concimi, ammendanti e correttivi) e PF;
- b. spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e PF, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche.

In mancanza di diversa limitazione, la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione ad uso potabile di acque sotterranee, o di derivazione di acque superficiali.

9. **Aree agricole:** i territori non urbanizzati destinati esclusivamente all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle altre attività produttive connesse, ivi compreso l'agriturismo e l'agricoltura sociale.

10. **Aree extra agricole:** tutti gli ambiti territoriali non destinati a coltivazione, quali le pertinenze a piazzali e a tratte ferroviarie, le autostazioni, i porti, gli interporti e gli aeroporti, gli spazi per la distribuzione di carburanti, i viali, i bordi stradali, le alberature stradali ed autostradali, i parchi, i giardini, i campi sportivi e gli spazi ludici di pubblica frequentazione, le golene e le sponde di canali, di fiumi, di laghi, di corpi idrici in generale, i siti produttivi, commerciali e turistico-ricettivi, gli spazi pubblici e privati ad uso pubblico, i cimiteri e le zone di interesse archeologico.

11. **Verde urbano:** qualunque ne sia la specifica utilizzazione o la particolare attrezzatura, rappresenta una dotazione obbligatoria (ed. "standard") prevista dal D.M. n. 1444/1968 e dalle leggi urbanistiche regionali, ed è solitamente individuato negli strumenti urbanistici generali come zona territoriale omogenea destinata a servizi di tipo "F" o assimilabile.

12. **Fasce di rispetto:** le aree nelle quali, per motivi di sicurezza o per fini pubblici, gli interventi con PF non sono consentiti, o sono regolamentati al fine di non arrecare pregiudizio al bene che la norma locale, regionale o nazionale intende tutelare.

13. **Deriva:** il movimento del fitofarmaco nell'atmosfera, dall'area trattata verso qualsivoglia sito non bersaglio, nel momento in cui viene operata la distribuzione (Norma ISO 22866).

14. **Gruppo vulnerabile:** in applicazione del Reg. (CE) n. 1107/2009, art. 3 punto 14, si intendono le persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute. Tale categoria comprende le donne incinte e in allattamento, i nascituri, i neonati e i bambini, gli anziani, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai prodotti fitosanitari nel lungo periodo.

15. **Prodotto fitosanitario:** come definito dall'art. 3 del D.Lgs. n.150/2012, prodotti, nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore finale, contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati ad uno dei seguenti impieghi:

- proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi, a meno che non si ritenga che tali prodotti siano utilizzati principalmente per motivi di igiene, piuttosto che per la protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali;
- influire sui processi vitali dei vegetali, ad esempio, nel caso di sostanze, diverse dai nutrienti, che influiscono sulla loro crescita;
- conservare i prodotti vegetali, sempreché la sostanza o il prodotto non siano disciplinati da disposizioni comunitarie speciali in materia di conservanti;
- controllare la flora infestante indesiderata o dannosa;
- distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali.

L'utilizzatore professionale che acquista per l'impiego diretto, per sé o per conto terzi, i PF, deve essere in possesso di specifico certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo rilasciato, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 150/2012, dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, secondo i propri ordinamenti.

16. **Prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali** (DM n. 33 del 22.01.2018): i prodotti, autorizzati a norma del Reg. (CE) 1107/2009 ed in conformità ai requisiti specifici di cui al DM 33/2018, che possono essere acquistati ed utilizzati anche da persone prive dell'abilitazione di cui all'art. 9 del D.Lgs. 150/2012. I prodotti

fitosanitari per uso non professionale recano in etichetta la dicitura “Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali” e si distinguono in:

- PFnPE - prodotti utilizzati per la difesa fitosanitaria di piante edibili, destinate al consumo alimentare come pianta intera o in parti di essa compresi i frutti, e per il diserbo di specifiche aree all'interno della superficie coltivata; i PFnPE possono essere destinati anche al trattamento di piante ornamentali in appartamento, balcone e giardino domestico e al diserbo di specifiche aree all'interno del giardino domestico compresi viali, camminamenti e aree pavimentate; detti ulteriori impieghi sono indicati in etichetta;
- PFnPO - prodotti da utilizzare esclusivamente per la difesa fitosanitaria di piante ornamentali in appartamento, balcone e giardino domestico e per il diserbo di specifiche aree all'interno del giardino domestico compresi viali, camminamenti e aree pavimentate.

Non possono essere utilizzati per trattamenti antiparassitari nei parchi pubblici, nelle alberate stradali e in tutti quegli ambiti che non sono definiti “domestici”. In questi casi, infatti, si devono impiegare PF specificamente registrati.

17. Buona pratica fitosanitaria: in applicazione del Reg. CE n. 1107/2009, art. 3 punto 18, si intende la pratica mediante la quale sono selezionati, dosati e distribuiti nel tempo i trattamenti che prevedono l'applicazione di prodotti fitosanitari a determinati vegetali o prodotti vegetali, nel rispetto dei loro impieghi autorizzati, in modo da assicurare un'efficacia accettabile con la minima quantità necessaria, prendendo nella debita considerazione le condizioni locali e le possibilità di controllo culturale e biologico.

18. Utilizzatore professionale: persona in possesso di apposito certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo che impiega i PF nel corso di un'attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo, sia in altri settori.

19. Utilizzatore non professionale: la persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un'attività non professionale per il trattamento di piante, sia ornamentali che edibili, non destinate alla commercializzazione come pianta intera o parti di essa.

20. Distributore: persona fisica o giuridica in possesso di apposito certificato di abilitazione alla vendita, che immette sul mercato un PF, compresi i rivenditori all'ingrosso e al dettaglio.

21. Consulente: persona in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei PF e sui metodi di difesa alternativi. Il certificato viene rilasciato da AVEPA alle persone in possesso di diploma o laurea in discipline agrarie e forestali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti della Giunta Regionale.

22. Attrezzatura per l'applicazione dei prodotti fitosanitari: ogni attrezzatura specificatamente destinata all'applicazione dei PF, compresi gli accessori essenziali per il suo funzionamento efficace, quali ugelli, manometri, filtri, vagli e dispositivi di pulizia dei serbatoi. Le attrezzature usate più frequentemente distribuiscono il prodotto sotto forma di miscela (acqua e PF), e vengono definite “irroratrici”. Per tali tipologie di attrezzature è previsto l'obbligo del controllo funzionale periodico. (Decreto 22 gennaio 2014, Comma A.3.3).

23. Astanti (Reg. (UE) n. 284/2013): le persone che casualmente si trovano all'interno o nelle immediate vicinanze di un'area in cui è in corso o è appena stata effettuata l'applicazione di un prodotto fitosanitario, ma non allo scopo di lavorare nella zona

trattata o con i prodotti utilizzati.

24. Lavoratori (Reg. (UE) n. 284/2013): le persone che, nell'ambito delle proprie mansioni, accedono a zone precedentemente trattate con un prodotto fitosanitario, oppure manipolano colture trattate con un prodotto fitosanitario.

25. Operatori (Reg. (UE) n. 284/2013): le persone impegnate in attività correlate all'applicazione del prodotto fitosanitario, quali la preparazione della miscela, il carico e l'applicazione in sé, oppure correlate alla pulizia e alla manutenzione dell'attrezzatura contenente un prodotto fitosanitario; gli operatori possono essere professionisti o non professionisti.

Art. 3 - Obblighi nella difesa fitosanitaria

1. E' obbligatorio per chiunque segnalare al Settore Fitosanitario regionale, direttamente o tramite il Comune, la presenza o la manifestazione di organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata.
2. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1, stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.
3. I vegetali o i prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tal quali nell'ambiente, ma devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo le procedure individuate dal Settore Fitosanitario regionale, fatte salve le prescrizioni imposte dalla normativa vigente.

Art. 4 - Registrazioni e documenti riguardanti l'uso dei prodotti fitosanitari

1. L'utilizzo professionale di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili deve essere riportato nel registro dei trattamenti tenuto dall'utilizzatore professionale che ha acquistato e/o distribuito il prodotto.
2. Se l'utilizzo professionale di cui al comma 1. viene effettuato dalle Amministrazioni pubbliche, deve essere compilato il "Registro web dei trattamenti fitosanitari", disponibile sul sito PIAVE della Regione del Veneto (<http://piave.veneto.it/web/temi/difesa-fitosanitaria>).
3. Il registro dei trattamenti, deve essere conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati, deve essere aggiornato entro il periodo della raccolta e comunque non oltre i trenta giorni dall'esecuzione del trattamento, ancorché sia auspicabile che la registrazione avvenga entro 48 ore dalla sua esecuzione.
4. Il registro dei trattamenti deve contenere le seguenti informazioni:
 - dati anagrafici relativi all'azienda/Ente;
 - elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture con indicazione della data del trattamento;
 - denominazione prodotto fitosanitario utilizzato e quantità impiegata;
 - denominazione della coltura trattata;
 - superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento; in ambito extra-agricolo, se opportuno, potrà essere indicata la denominazione della via o dell'area interessata indicando, dove pertinente, l'estensione anche lineare

- della superficie trattata;
 - avversità che ha reso necessario il trattamento;
 - ogni ulteriore informazione utile alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.
5. Altre registrazioni e documentazioni previste per gli utilizzatori professionali:
- la regolazione o taratura, i controlli tecnici periodici e la manutenzione delle attrezzature, ai sensi della normativa vigente, sono da registrare annualmente su apposita scheda da allegare al registro dei trattamenti o sul registro stesso;
 - la dotazione di dispositivi per il contenimento della deriva e la riduzione delle fasce di rispetto non trattate deve essere comprovata da idonea documentazione (schede tecniche, manuali d'uso e manutenzione, certificati, ecc.) da conservare presso il centro aziendale.

Art. 5 - Individuazione delle Aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

1. L'Amministrazione comunale, di concerto con l'ULSS competente per territorio, individua, ai sensi dell'art. 2 - Definizioni, le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (come definiti all'art. 2, punto 14) e i Siti altamente sensibili. Le abitazioni e le pertinenze della popolazione interessata (come definita all'art. 2, punto 3) sono genericamente assunte come rappresentate nello stato dei luoghi.
2. L'Amministrazione comunale, individua in ambiente urbano ai fini della gestione del verde:
 - a. le aree dove l'utilizzo di prodotti fitosanitari di origine chimica è vietato, fatti salvi i prodotti ammessi dai disciplinari di lotta biologica;
 - b. le aree dove i prodotti fitosanitari di origine chimica possono essere usati esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi alternativi, di tipo biologico, fisico o meccanico, e mediante una programmazione degli interventi. In ogni caso i metodi e le misure di controllo alternative dovranno rappresentare la scelta prioritaria di trattamento. Tali aree possono essere individuate anche con delibera di Giunta Comunale che dovrà essere pubblicata unitamente al Regolamento e alla relativa cartografia.
3. Le aree individuate ai sensi dei commi 1 e 2 sono riportate in apposita cartografia 1:5000. La cartografia è oggetto di periodico aggiornamento e di adeguata informazione alla popolazione e alle Amministrazioni confinanti, che devono prendere atto dei vincoli sovracomunali.
4. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia urbanistica, paesaggistica e ambientale per i nuovi impianti e/o reimpianti di vigneti e frutteti il titolare, prima della messa a dimora dell'impianto, deve presentare all'Amministrazione comunale, e alla ULSS competente per territorio, una dichiarazione attestante il rispetto delle prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione, in conformità a quanto prescritto dal Regolamento di Polizia rurale - "Uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili", come da facsimile di dichiarazione allegata.
5. Con riferimento a quanto approvato dal Consiglio Tecnico Scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (CTS) (Allegato n.1 al verbale del 5 luglio 2017,

“Lista dei prodotti fitosanitari utilizzabili nelle aree frequentate dalla popolazione e da gruppi vulnerabili in conformità alle disposizioni del PAN di cui ai punti A.5.6.1 e A.5.6.2), la UO Fitosanitario mantiene costantemente aggiornata sul sito del Portale PIAVE e sulla propria pagina ufficiale web regionale la lista dei prodotti fitosanitari che si possono utilizzare nelle zone frequentate dalla popolazione.

Art. 6 - Gestione prodotti fitosanitari

1. Per l'acquisto, il trasporto, la manipolazione degli imballaggi, la gestione delle confezioni e il deposito per lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari si dovrà fare riferimento alla normativa vigente.

Art. 7 - Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione

1. Al fine di ridurre i rischi per la salute umana e per l'ambiente, è necessario attenersi a quanto segue:
 - a. verificare, prima dell'inizio dei trattamenti, che l'attrezzatura sia perfettamente funzionante e non presenti perdite;
 - b. preparare la miscela fitoiatrice con modalità tali da non causare rischi per la salute dell'operatore e per l'ambiente;
 - c. non lasciare incustodite le miscele di prodotti fitosanitari pronte per l'uso e le attrezzature, tenerle fuori dalla portata di persone non autorizzate e di animali;
 - d. in caso di captazione di acqua da corpi idrici il riempimento dell'irroratrice può essere effettuato esclusivamente a condizione che siano utilizzate tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es. valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua);
 - e. risciacquare immediatamente con acqua pulita i contenitori di prodotti fitosanitari vuoti ed i relativi tappi, aggiungendo l'acqua di lavaggio così prodotta alla miscela fitoiatrice da distribuire. Gestire, successivamente, i contenitori ed i relativi tappi secondo la vigente normativa sui rifiuti;
 - f. durante le operazioni di preparazione della miscela, riempimento dell'irroratrice e risciacquo dei contenitori utilizzare tutti i DPI prescritti.

Art. 8 - Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari

1. I prodotti fitosanitari devono essere impiegati osservando scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta e sulla scheda di sicurezza, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti.
2. Il presente Regolamento si applica nel rispetto degli “Indirizzi per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari” approvati dalla Regione Veneto e di tutta la normativa specifica di settore.
3. Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari, è obbligatorio effettuare i trattamenti fitosanitari in modo tale da evitare che le miscele raggiungano strade, edifici pubblici e privati e relative

pertinenze, orti, giardini, parchi, piste ciclabili, aree ricreative e altre coltivazioni di terzi.

4. E' fatto comunque obbligo all'operatore che effettua il trattamento:
 - a. di porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone estranee od animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;
 - b. di utilizzare ugelli appropriati (antideriva o a fessura piuttosto che a cono), al fine di ridurre la frazione di gocce di piccole dimensioni e di orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio; di adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e di regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa solo la vegetazione;
 - c. di non eseguire il trattamento in condizioni di vento e con modalità tali - avuto riguardo al tipo di attrezzatura utilizzata - da provocare una deriva, con conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate.
5. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento intercomunale e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari in proprietà confinanti o nelle aree frequentate dalla popolazione o gruppi vulnerabili, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto, comunicando agli interessati il nome della sostanza attiva impiegata, nonché la classe di pericolo ed i tempi di carenza/rientro del prodotto impiegato.
6. Con riferimento all'allegato A della DGR 1082/2019, cap. XIV "*Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari nell'ambiente acquatico*" e alle aree di cui all'art. 2, comma 4, del presente Regolamento, è individuata l'**area omogenea intercomunale "Grave del Piave"** considerate le particolari valenze ambientali e l'elevata fragilità e sensibilità dei corpi idrici afferenti a tale territorio. In tale area è consentito unicamente l'uso di prodotti fitosanitari previsti dai disciplinari autorizzati per la lotta con metodi biologici.

Art. 9 - Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

1. Nelle aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, individuate ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2 del Regolamento, le misure di controllo alternative ai prodotti chimici dovranno rappresentare la scelta prioritaria.
2. Solo in caso di deroga approvata dal Sindaco e motivata sulla base di valutazioni tecniche effettuate da un consulente abilitato nell'ambito della difesa fitosanitaria o da personale dipendente dell'Amministrazione comunale di provata esperienza professionale, può essere consentito l'impiego di prodotti fitosanitari che:
 - a. recano in etichetta l'indicazione d'uso in aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, ad es. prodotti autorizzati per parchi, giardini, campi sportivi, tappeto erboso ad uso ornamentale, ecc., e prodotti autorizzati per l'impiego in aree ed opere civili, fatte salve eventuali limitazioni d'uso previste in etichetta. L'utilizzo dei coadiuvanti è consentito solo se previsto nell'etichetta del prodotto fitosanitario;
 - b. in ogni caso i suddetti prodotti fitosanitari e coadiuvanti non devono

riportare le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui Reg. CE n. 1272/2008 (H300, H301, H302, H304, H310, H311, H312, H314, H315, H317, H318, H319, H330, H331, H332, H334, H335, H340, H341, H350, H351, H360, H361, H362, H370, H371, H372, H373). Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embrio-fetale, sensibilizzanti, ai sensi del medesimo regolamento;

- c. per i trattamenti mediante endoterapia ferma restando l'esclusione delle sostanze che soddisfino i requisiti sopra indicati, è consentito l'impiego di prodotti fitosanitari che riportano le indicazioni di pericolo di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (H302, H315, H319), espressamente autorizzati per la somministrazione endoterapica;
 - d. sono a base di feromoni in dispenser e in trappola, collocati ad altezze non accessibili alla popolazione, in particolare ai bambini. In tal caso non è necessario rispettare l'intervallo di tempo di 48 ore per il rientro della popolazione nell'area, fatte salve indicazioni specifiche in etichetta, mentre è fatto obbligo di apporre adeguati cartelli informativi fino alla rimozione del dispenser o delle trappole.
- 3. Nelle aree frequentate o accessibili ai bambini non è consentito l'uso di prodotti in polvere o in granuli per trattamenti a secco o da spargere sul terreno, indipendentemente dalla loro composizione o classificazione ed etichettatura di pericolo.
 - 4. Nelle aree cimiteriali, archeologiche, monumentali o aree di interesse storico-artistico e relative pertinenze è consentito l'uso di prodotti che recano in etichetta la frase EUH 208(29) o classificati irritanti per la pelle con indicazione di pericolo H315, per trattamenti localizzati e ad esclusione delle piante ad alto fusto.
 - 5. È fatto obbligo, nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, di informare la cittadinanza attraverso l'apposizione, almeno nelle 24 ore antecedenti il trattamento, di cartelli adeguati e di immediata visibilità, in cui siano indicati il prodotto fitosanitario utilizzato, la data del trattamento, la sua finalità (es. diserbo, trattamento insetticida, ...) e la durata del divieto di accesso all'area trattata. Nel caso in cui l'etichetta del prodotto fitosanitario non riporti indicazioni circa il tempo di rientro per la popolazione, l'intervallo del tempo di rientro non potrà essere inferiore a 48 ore dalla fine del trattamento, salvo diversa disposizione dell'Autorità locale competente.
 - 6. Nelle aree frequentate dalla popolazione, si dovrà evitare l'accesso per la durata del tempo di rientro, provvedendo ad un'adeguata e visibile segnalazione e, in relazione alla specifica situazione, ad un'eventuale delimitazione delle stesse. I trattamenti fitosanitari dovranno essere eseguiti durante l'orario di chiusura dell'area frequentata dalla popolazione, ed in ogni caso nell'orario di minore esposizione della popolazione, compresi i residenti.
 - 7. È vietato effettuare irrorazioni con prodotti fitosanitari tossici dichiarati in etichetta che risultano tossici per gli insetti impollinatori durante la fase fenologica della fioritura (da definirsi d'intesa con le organizzazioni di categoria), dalla schiusura dei petali alla completa caduta degli stessi e, comunque, con prodotti fitosanitari che riportano in etichetta la pertinente frase di precauzione SPe8 (pericoloso per le api).
 - 8. Negli orti urbani e solidali comunali possono essere utilizzati esclusivamente PF

autorizzati per l'agricoltura biologica.

9. Le Amministrazioni comunali favoriscono azioni informative sull'utilizzo dei mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici) all'uso dei PF. Negli orti e giardini privati si utilizzano prioritariamente PF destinati agli utilizzatori non professionali o, in subordine, i PF autorizzati per l'agricoltura biologica.

Art. 10 - Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e alle abitazioni della popolazione interessata.

1. Nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili oppure adiacenti alle abitazioni della popolazione interessata (e loro pertinenze quali vialetti, orti, giardini familiari), è vietato l'uso dei prodotti fitosanitari a distanza inferiore a:

- a. **40 metri** (fascia di rispetto non trattata di 40 metri) in caso di:

- prodotti classificati per gli aspetti di tossicità acuta, di cancerogenesi, mutagenicità o tossicità per la riproduzione e lo sviluppo in categoria 1 (A/B) con indicazioni di pericolo H300 - H310 - H330 - H340 - H350- H360 e/o contenenti sostanze attive candidate alla sostituzione per gli effetti sulla salute umana, così classificate ai sensi del I e del VII criterio riportati nell'Allegato II del Reg. CE n. 1107/2009. Con riferimento alle sostanze attive candidate alla sostituzione per gli effetti sulla salute umana, la UO Fitosanitario mantiene costantemente aggiornata sul sito del Portale PIAVE e sulla propria pagina ufficiale web regionale la lista delle sostanze candidate alla sostituzione che non si possono utilizzare nella fascia di rispetto di 40 m.
- prodotti in polvere per trattamenti a secco. Quando la distribuzione viene effettuata mediante attrezzature manuali, non provviste di meccanismi di ventilazione, e il prodotto non è classificato per effetti sulla salute diversi dall'irritazione, la fascia di rispetto non trattata può essere ridotta a 5 metri.

- b. **30 metri** (fascia di rispetto non trattata di 30 metri) in caso di uso dei PF non compresi al comma 1) lettera a) del presente articolo.

- Nel caso di colture arboree, ferme restando le prescrizioni più limitative riportate in etichetta del PF utilizzato, la distanza dei 30 metri può essere ridotta a 10 metri, purché al momento della distribuzione dei PF sia adottata almeno una delle seguenti combinazioni contestuali di tre misure di contenimento della deriva, che si riportano a titolo esemplificativo nelle tabelle seguenti e di cui è obbligatoria l'adozione se non viene effettuata l'irrorazione tramite irroratrice a tunnel e a carica elettrostatica.

Ampiezza fascia di rispetto non trattata	Trattamento verso l'interno delle ultime tre file della coltura	Utilizzo ugelli che abbattano la deriva del 50%	Additivo antideriva (*)	Siepe naturale al verde o artificiale che superi di 1 metro l'altezza della coltura
10 metri	X	X	X	
10 metri		X	X	X
10 metri	Effettuati con irroratrici a tunnel o a carica elettrostatica			

(*) In etichetta del prodotto "additivo antideriva" deve presentare una percentuale di abbattimento della deriva del 50%

- Nel caso di colture erbacee, ferme restando le prescrizioni più limitative riportate in etichetta del PF utilizzato, la distanza dei 30 metri può essere ridotta a 10 metri, purché al momento della distribuzione dei PF sia adottata almeno una delle seguenti combinazioni contestuali di due misure di contenimento della deriva, che si riportano a titolo esemplificativo nelle tabelle seguenti e di cui è obbligatoria l'adozione se non viene dimostrato l'utilizzo di ugelli che abbattano la deriva del 50% in associazione con una barra irroratrice a manica d'aria, solo in presenza di una coltura già sviluppata.

Ampiezza fascia di rispetto non trattata	Utilizzo ugelli che abbattano la deriva del 50%	Utilizzo ugelli di fine barra a "getto asimmetrico"	Siepe naturale al verde o artificiale che superi di 1 metro l'altezza della coltura
10 metri	X	X	
10 metri		X	X
10 metri	Utilizzo di ugelli che abbattano la deriva del 50% in associazione con una barra irroratrice a manica d'aria, solo in presenza di una coltura già sviluppata.		

- 10 metri** (fascia di rispetto non trattata di 10 metri) dalle strade e dalle piste ciclabili. La fascia di rispetto può essere ridotta fino a un minimo di 5 metri dal margine viario, a condizione che siano applicate le misure di contenimento della deriva nelle modalità descritte alle seguenti tabelle.
- 10 metri** (fascia di rispetto non trattata di 10 metri) in caso di uso dei PF non compresi al comma 1) lettera a) e b) del presente articolo, ferme restando le prescrizioni più limitative riportate in etichetta del PF utilizzato. La fascia di rispetto di 10 metri può essere ridotta fino a un minimo di 5 metri dal confine, a condizione che siano applicate le misure di contenimento della deriva nelle modalità descritte al punto b) di cui sopra, rispettivamente nel caso delle colture arboree e colture erbacee.

Nel caso di colture arboree:

Ampiezza fascia di rispetto non trattata	Trattamento verso l'interno delle ultime tre file della coltura	Utilizzo ugelli che abbattano la deriva del 50%	Additivo antideriva (*)	Siepe naturale al verde o artificiale che superi di 1 metro l'altezza della coltura
5 metri	X	X	X	
5 metri		X	X	X
5 metri	Effettuati con irroratrici a tunnel o a carica elettrostatica			

(*) In etichetta del prodotto "additivo antideriva" deve presentare una percentuale di abbattimento della deriva del 50%

Nel caso di colture erbacee:

Ampiezza fascia di rispetto non trattata	Utilizzo ugelli che abbattano la deriva del 50%	Utilizzo ugelli di fine barra a "getto asimmetrico"	Siepe naturale al verde o artificiale che superi di 1 metro l'altezza della coltura
5 metri	X	X	
5 metri		X	X
5 metri	Utilizzo di ugelli che abbattano la deriva del 50% in associazione con una barra irroratrice a manica d'aria, solo in presenza di una coltura già sviluppata.		

2. Qualora nella fascia di rispetto di 5 metri dal confine siano presenti, alla data di entrata in vigore del Regolamento di Polizia Rurale, filari di vigneti o frutteti, i trattamenti devono essere effettuati con lancia a mano, dall'esterno verso l'interno, previo avviso al confinante e si possono utilizzare esclusivamente prodotti fitosanitari previsti nella coltivazione con metodi biologici, ad esclusione di quelli che riportano le frasi di pericolo di cui all'art. 10, comma 1. Diversamente, deve essere presente o messa a dimora una siepe naturale con porosità ottica bassa o una barriera artificiale provvisoria che superi di 1 metro l'altezza della coltura in filare.
3. È imposta una fascia di rispetto non coltivata pari ad almeno 5 metri dal confine nei casi di nuovi impianti/reimpianti di colture arboree nelle aree adiacenti alle aree frequentate da gruppi vulnerabili (come definiti all'art. 2, punto 13) e alle abitazioni (e relative pertinenze) della popolazione interessata (come definita all'art. 2, punto 3), e comunque tale fascia non potrà essere inferiore a 10 metri dai muri perimetrali dei fabbricati d'abitazione.
4. In ogni caso, nell'esecuzione del trattamento fitosanitario su superfici agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o alle abitazioni e loro pertinenze, fermo restando il rispetto della prevista fascia di sicurezza, è fatto obbligo di:
 - nel caso in cui i filari non siano paralleli alle aree frequentate dalla popolazione o alle abitazioni, interrompere la distribuzione quando si svolta a fine filare, effettuando le voltate ed altre manovre necessarie in presenza di discontinuità della vegetazione, in modo tale che il getto di miscela sia sempre intercettato dalla vegetazione;
 - adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e regolare il flusso d'aria affinché investa solo la vegetazione;
 - eseguire il trattamento con velocità di avanzamento della macchina irroratrice non superiore a 6 km/h ed una pressione di esercizio non superiore a 8 bar. Al fine di garantire l'efficacia del trattamento, limitando le perdite per deriva, la distanza tra ugelli e bersaglio deve essere la minima possibile;
 - in fase di controllo e regolazione della macchina irroratrice, relativamente alle irroratrici per colture erbacee, individuare l'altezza ottimale della barra e, in ogni caso, non superare l'altezza di 70 cm rispetto al bersaglio da trattare (terreno o vegetazione). Relativamente alle irroratrici per colture arboree, adeguare il profilo di distribuzione a quello della pianta da trattare.
5. Relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari in superfici agricole adiacenti ad aree cimiteriali, aree archeologiche e altre aree di interesse storico-artistico, è possibile ridurre la fascia di sicurezza fino ad un minimo di 5 metri utilizzando ugelli che abbattano la deriva di almeno il 50%. Sono comunque esclusi i prodotti di cui al precedente comma 1, lettera a), fermo restando che il trattamento fitosanitario può essere eseguito esclusivamente durante l'orario di chiusura di tali aree, ad almeno 8 ore prima della prevista riapertura. In presenza di barriere architettoniche che superano in altezza di almeno un metro la coltura, non è necessaria l'applicazione della suddetta fascia di rispetto.
6. In caso di trattamento del terreno o delle colture mediante fumigazione o altra modalità che comporti lo sviluppo di gas, indipendentemente dall'adozione di tecniche e dispositivi specifici per l'esecuzione del trattamento, è fatto obbligo di

rispettare una fascia di sicurezza non trattata dalle aree frequentate dalla popolazione e dalle abitazioni di almeno 50 metri.

7. Qualora i trattamenti fitosanitari vengano effettuati con irroratrici a tunnel, la fascia di rispetto non trattata è di 5 metri, e non sono necessarie ulteriori misure di abbattimento della deriva in caso di uso di PF non compresi all'articolo 10, comma 1., lettere a) e b).
8. La dotazione di dispositivi per il contenimento della deriva installati nelle irroratrici previste per la diminuzione delle fasce di rispetto deve essere comprovata da idonea documentazione (es. fattura di acquisto degli ugelli con indicazione del tipo di ugello e della dimensione dello stesso, o da certificazione rilasciata dai centri prova durante il controllo funzionale periodico delle attrezzature) da conservare presso il centro aziendale per eventuali controlli e verifiche.
9. La distribuzione di PF in aree agricole adiacenti ad aree aperte al pubblico o comunque frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili è consentita esclusivamente nell'orario di chiusura di tali aree. E' fatto obbligo di sospendere il trattamento qualora siano presenti persone nelle immediate vicinanze dell'area trattata. In ragione di particolari condizioni meteorologiche, che possono creare grave danno alle coltivazioni, la modifica dell'orario concordato per i trattamenti, dovrà essere comunicato preventivamente ai Responsabili delle aree aperte al pubblico.
10. La distribuzione di PF su aree quali marciapiedi, piste ciclabili ed aree cimiteriali è ammessa esclusivamente con modalità manuali, utilizzando idonea campana antideriva con presidi registrati in etichetta per l'impiego in ambito urbano.

Art. 11 - Prescrizioni minime aggiuntive per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti ai Siti altamente sensibili.

1. Nelle aree agricole ed extra agricole, adiacenti ai siti altamente sensibili individuati dalle Amministrazioni comunali, oltre a quanto previsto per le aree frequentate dalla popolazione, nella fascia di rispetto di 30 metri si possono utilizzare esclusivamente prodotti fitosanitari previsti nella coltivazione con metodi biologici, ad esclusione di quelli che riportano le frasi di pericolo di cui all'art. 10, comma 1. Deve inoltre essere prevista obbligatoriamente, sia per le colture arboree che per le colture erbacee, la presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta su tutta l'altezza tale da determinare una porosità ottica bassa, e avente un'altezza che superi almeno di un metro la coltura sottoposta a trattamento fitosanitario. Qualora la barriera non raggiunga i parametri di altezza e porosità bassa sopra indicati si dovrà prevedere una barriera artificiale provvisoria della medesima altezza.
2. Per i nuovi impianti e reimpianti di coltivazioni frutticole e viticole confinanti con i Siti altamente sensibili, è fatto obbligo di lasciare una fascia di rispetto non coltivata della larghezza di 5 metri confinante con il sito sensibile.
3. Per i nuovi impianti e i reimpianti di colture viticole e frutticole, in alternativa al metodo biologico da adottare obbligatoriamente al punto 1) del presente articolo, il titolare nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti ai siti altamente sensibili, dovrà utilizzare per una fascia di rispetto di 30 metri varietà genetiche resistenti alle malattie.

4. In caso di presenza di habitat di interesse naturalistico e di vincoli ambientali, il Sindaco con apposita ordinanza, in veste di Autorità sanitaria locale, ai fini della tutela della salute, può prescrivere l'installazione della barriera artificiale provvisoria e/o la messa a dimora della siepe arboreo/arbustiva.
5. La distribuzione di PF in aree agricole adiacenti ai siti altamente sensibili è vietata nelle ore di apertura e di presenza dell'utenza, qualora la presenza dell'utenza sia continuativa nelle 24 ore, è fatto obbligo concordare con la Direzione degli Istituti stessi il momento migliore per l'irrorazione. In ragione di particolari condizioni meteorologiche, che possono creare grave danno alle coltivazioni, la modifica dell'orario concordato per i trattamenti, dovrà essere comunicato preventivamente al Responsabile dell'Istituto.

Art. 12 - Informazioni preventive e comunicazioni obbligatorie

1. L'informazione preventiva, da parte degli utilizzatori, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai PF è prevista nei seguenti casi:
 - a. in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone estranee (sentieri natura, percorsi salute, ecc.) inserendo l'apposita segnalazione in corrispondenza dei punti di accesso.
 - b. quando espressamente riportato in etichetta, come previsto all'art. 9, comma 1, lettera g), punto 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2012.
 - c. è inoltre fatto obbligo di avvisare i vicini confinanti prima del trattamento, quando abbiano chiesto di essere informati, con le modalità concordate tra le parti.
2. Qualora il trattamento con PF venga eseguito nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (parchi o giardini pubblici, alberature stradali, ecc.), durante tale fase e per il tempo di rientro, deve obbligatoriamente essere esposta all'ingresso delle aree trattate, nei casi in cui le stesse siano accessibili a persone esterne, opportuna segnaletica (in allegato) indicante il divieto di accesso alle persone non addette ai lavori e a quelle non adeguatamente equipaggiate. Il cartello recante la dicitura "ATTENZIONE COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI" deve altresì contenere:
 - i dati relativi alla sostanza attiva utilizzata e le finalità del trattamento;
 - la data del trattamento;
 - la durata del divieto di accesso all'area trattata.
3. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei PF utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dalla popolazione e dai gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore.
4. E' fatto obbligo anche da parte degli utilizzatori non professionali di dare adeguata informazione dei trattamenti effettuati (es. siepe, orto) in modo da evitare rischi per la salute.
5. Nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle zone frequentate dalla popolazione l'utilizzatore professionale deve posizionare un cartello (in allegato) comprendenti le indicazioni riportate al comma 2 del presente articolo. Qualora i

trattamenti vengano effettuati negli orari di apertura e di presenza dell'utenza almeno 24 ore prima dell'inizio dei trattamenti deve essere informato il Responsabile dell'Area sensibile con le modalità concordata con le parti.

Art.13 - Modalità di informazione preventiva in caso di uso professionale di prodotti fitosanitari per conto terzi e attività assimilabili (es. manutentori del verde)

1. L'utilizzatore professionale è tenuto ad informare preventivamente il responsabile dell'azienda agricola, dell'Ente o, comunque, dell'area presso cui effettua il trattamento, in merito alle implicazioni sanitarie e ambientali derivanti dalla distribuzione dei prodotti fitosanitari.
2. L'informazione deve riguardare, in particolare:
 - a. il rispetto degli intervalli di sicurezza e di rientro;
 - b. il rispetto di eventuali misure di mitigazione del rischio per l'ambiente prescritte in etichetta (es. fasce di rispetto);
 - c. L'eventuale necessità di segnalare l'esecuzione del trattamento alle persone esposte ad un rischio derivante dall'applicazione dei prodotti fitosanitari o che potrebbero accedere in prossimità o nelle aree trattate.

Art. 14 - Modalità di informazione preventiva in caso di uso non professionale di prodotti fitosanitari in aree private ad uso privato (giardini, orti, pavimentazioni, ecc.).

1. L'utilizzatore non professionale deve dare adeguata informazione dei trattamenti effettuati in prossimità di aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili tramite l'esposizione di cartelli indicanti, almeno, le informazioni relative a data e ora di inizio del trattamento e di fine del divieto di accesso; indicazione dell'area interessata dal trattamento e del prodotto fitosanitario e sostanza attiva utilizzati.
2. Nel caso di trattamenti effettuati in prossimità di aree ad esclusivo uso privato i confinanti possono essere informati con avvisi verbali in merito alle informazioni di cui al precedente comma.
3. Nel caso di trattamenti effettuati in prossimità di Siti altamente sensibili, almeno 24 ore prima dell'inizio del trattamento deve essere informato il responsabile della struttura interessata con le modalità preventivamente concordate tra le parti e nel rispetto dei contenuti previsti al precedente comma 1.

Art. 15 - Altri obblighi di informazione

1. Qualora si verificasse un'immissione accidentale di prodotti fitosanitari al di fuori dell'area o della coltura trattata, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto, comunicando agli interessati (responsabile dell'area contaminata, persone potenzialmente esposte) la sostanza attiva e il prodotto fitosanitario utilizzati, la classificazione di pericolosità, il tempo di carenza (o intervallo di sicurezza) e il tempo di rientro. Se necessario, devono essere adottate le "Misure in caso di rilascio accidentale" riportate alla Sezione 6 della SDS dei prodotti fitosanitari utilizzati.

2. Le aziende agricole, al fine di tutelare le proprie produzioni, con particolare riguardo a quelle ottenute con il metodo biologico, possono richiedere alle aziende confinanti di essere informate circa gli interventi fitosanitari e le relative sostanze attive impiegate. Le informazioni dovranno essere fornite con le medesime modalità con cui è pervenuta la richiesta, tenendone adeguata registrazione (data, azienda agricola richiedente, informazioni fornite, ecc.).
3. Ai sensi dell'art. 67 del Reg. (CE) n. 1107/2009 i residenti possono chiedere di accedere alle informazioni contenute nei registri dei trattamenti rivolgendosi all'Autorità competente.
4. L'Amministrazione comunale pubblica sul proprio sito web le informazioni riguardanti la cartografia di cui all'art 5 del presente Regolamento, e le misure di controllo alternative ai prodotti chimici adottate.

Art. 16 - Indirizzi per l'utilizzo corretto dei PF da parte degli utilizzatori non professionali

1. Fermi restando gli indirizzi generali per il corretto impiego dei PF, gli utilizzatori non professionali devono applicare almeno le seguenti misure:
 - a. il deposito dei prodotti fitosanitari deve essere:
 - chiuso e ad uso esclusivo; non possono esservi stoccati altri prodotti (alimenti, mangimi, ecc.) o attrezzature, se non direttamente collegati all'uso dei prodotti fitosanitari;
 - sempre custodito mentre è aperto;
 - dotato di sistemi di contenimento per poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente.
 - b. i prodotti fitosanitari devono essere stoccati e trasportati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili;
 - c. prima dell'inizio dei trattamenti verificare che l'attrezzatura sia perfettamente funzionante e non presenti perdite;
 - d. preparare la miscela fitoiatrica con modalità tali da non causare rischi per la salute dell'utilizzatore e per l'ambiente;
 - e. i prodotti fitosanitari, le miscele di prodotti fitosanitari pronte per l'uso e le relative attrezzature non devono essere lasciati incustoditi e devono essere tenuti fuori dalla portata di persone non autorizzate e di animali;
 - f. risciacquare immediatamente con acqua pulita i contenitori di prodotti fitosanitari vuoti ed i relativi tappi, aggiungendo l'acqua di lavaggio così prodotta alla miscela fitoiatrica da distribuire; gestire, successivamente, i contenitori ed i relativi tappi secondo la vigente normativa sui rifiuti;
 - g. durante le operazioni di preparazione della miscela, riempimento dell'irroratrice e risciacquo dei contenitori utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) prescritti in etichetta;
 - h. in caso di danneggiamento delle confezioni di prodotti fitosanitari, queste devono essere sistemate, unitamente alle eventuali perdite, in appositi contenitori con chiusura ermetica e identificati con un'etichetta recante il

nome del prodotto per il successivo smaltimento;

- i. non riutilizzare gli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari;
- j. evitare di avere miscela fitoiatrice residua al termine del trattamento;
- k. i rifiuti, quali ad esempio i prodotti fitosanitari revocati o scaduti, gli imballaggi vuoti, la miscela fitoiatrice residua non riutilizzata, i materiali contaminati da prodotti fitosanitari, devono essere smaltiti secondo la normativa vigente.

Art. 17 - Gestione rimanenze prodotti fitosanitari

1. Per il recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrice residua, per la pulizia dell'irroratrice e per il recupero o smaltimento delle rimanenze dei prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi, si fa riferimento alle corrette procedure previste dalla normativa vigente.

Art. 18 - Sanzioni e azioni di controllo

1. Le violazioni delle norme sul corretto acquisto, utilizzo e detenzione dei prodotti fitosanitari sono sanzionate secondo le disposizioni legislative e normative che regolamentano la materia.
2. Qualora l'utilizzo di prodotti fitosanitari risulti essere lesivo dell'incolumità o del rispetto ambientale deve essere segnalato alle autorità (Sindaco, Aziende, ULSS, etc..) competenti per territorio per i necessari provvedimenti.
3. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora il fatto non costituisca reato le violazioni alle norme del presente Regolamento, secondo quanto disposto dalla DGR n. 1133/2017, sono accertate da:
 - il Servizio regionale di vigilanza di cui alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017";
 - le ULSS competenti per territorio;
 - l'AVEPA nell'esercizio delle proprie funzioni;
 - gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
4. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni, così come per le contestazioni avverso le sanzioni comminate si osservano le disposizioni e le procedure stabilite dalla normativa vigente. In particolare la DGR n. 1133/2017, all'Allegato A, ha approvato il modello di verbale di accertamento e contestazione da utilizzare in Sede di controllo, nonché le seguenti modalità da attivare per la trasmissione del verbale di accertamento, contestazione e notifica:
 - venga trasmesso al Sindaco competente per territorio copia del verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo;
 - entro 30 giorni dalla data di contestazione e notificazione il trasgressore possa presentare scritti difensivi o chiede di essere sentito dal Sindaco stesso;
 - il Sindaco, valutate le motivazioni difensive, ha facoltà di inviare ordinanza relativa all'ingiunzione o all'archiviazione in base all'art. 18 della Legge 689/1981;
 - venga trasmesso all'ufficio accertatore il riscontro del versamento o dell'ordinanza del Sindaco;

- qualora l'Ufficio accertatore non riceva comunicazione di avvenuto pagamento, trascorsi 60 giorni dalla notifica, lo stesso Ufficio provvederà ad inviare rapporto scritto al Sindaco, in base all'art. 17 della Legge 689/1981;
 - il Sindaco, ricevuto il rapporto, dovrà emettere ordinanza di pagamento della sanzione;
 - venga dato annualmente (entro 31 dicembre) riscontro alla Regione Veneto - Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, - mediante una relazione dettagliata sulle attività di controllo svolte e sulle sanzioni emesse, così come stabilito al punto 5) del deliberato della DGR n. 1133/2017.
5. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato oppure non sia sanzionato da altre norme specifiche e fatto salvo quanto previsto dalla Legge 24/11/1981, n. 689 e s.m.i., sono punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 24 del D.Lgs n. 150/2012 e s.m.i..
 6. I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS predispongono azioni di controllo sulla corretta applicazione degli Indirizzi per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari sul regolare trattamento delle aree verdi.
 7. Per quanto non previsto nel presente regolamento, ai trasgressori delle disposizioni del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.

Art. 19 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

1. Oltre al pagamento della sanzione, a chi non adempie alle prescrizioni del presente Regolamento può essere ordinata la rimessa in pristino dei luoghi e/o manufatti danneggiati o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno, con ordinanza emessa dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio competente.
2. Se la messa in pristino o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno non vengono effettuate dall'inadempiente, l'Amministrazione può intervenire direttamente o avvalendosi anche di ditte specializzate, con costi a carico dell'inadempiente, fatto comunque salvo l'inoltro di comunicazione all'Autorità Giudiziaria qualora l'intimazione sia stata emessa a seguito pregiudizio alla pubblica incolumità e abbia avuto carattere d'urgenza (Art. 650 del Codice Penale).

Art. 20 - Impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni

1. Le somme riscosse dai Comuni a corresponsione delle irrogazioni di sanzioni riguardo a violazioni della disciplina di tutela della popolazione e dei Gruppi vulnerabili di cui al presente Regolamento, e quindi trattenute nella misura di 2/3 degli importi introitati ai sensi dell'art. 8, comma 2 e 3, L.R. n. 23, del 18 agosto 2007, sono destinate prioritariamente alla realizzazione di progetti per il recupero di aree verdi e per risanare l'ambiente.

Art. 21 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento intercomunale entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione;
2. Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono e restano abrogate.

3. Il presente Regolamento può essere soggetto a revisione e aggiornamento annuale. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.
4. Il Presente Regolamento perde efficacia in tutto o in parte qualora siano emanate norme in contrasto o incompatibili con le disposizioni del medesimo.

- - - - -

ALLEGATI:

- Allegato 1 - Cartello tipo per segnalazione trattamento in corso (art. 12, c. 2, 5);
- Allegato 2 - Modello di dichiarazione nuovo impianto/reimpianto di vigneto/frutteto.